



Infortunati sul lavoro: tutto su danni, infortunio in itinere, malattia professionale

Autore : Redazione

Data: 12/07/2013

Danno biologico, infortunio in itinere, malattia professionale, obblighi del datore di lavoro e dell'Inail: ecco una guida pratica sugli infortuni sul lavoro.

Per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura, il datore di lavoro deve obbligatoriamente **assicurare** i propri dipendenti dal rischio di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

In pratica, ciò significa che deve pagare periodicamente un premio all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli infortuni sul Lavoro (**I.N.A.I.L.**). Tale istituto, nel malaugurato caso di infortunio o malattia professionale a carico di un dipendente, interverrà per pagare una parte della retribuzione per i giorni di assenza del lavoratore e, nei casi più gravi, liquiderà una rendita a favore del lavoratore.

Infortunati sul lavoro

Il lavoratore ha diritto a un indennizzo per l'invalidità permanente conseguente a infortunio o malattia professionale?



Il lavoratore che in conseguenza dell'infortunio non sia più in grado di lavorare o veda la sua capacità lavorativa ridotta in via permanente, ha diritto al risarcimento sotto un duplice profilo:

- - una **rendita** per il danno subito in conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa (in presenza di un'invalidità superiore al 16%);
- - un'**indennità** per il cosiddetto danno biologico, che viene corrisposta dall'I.N.A.I.L. nel caso di invalidità superiore al 6% e relativa a infortuni e malattie professionali verificatesi dopo il 25.7.2000 **[1]**.

Cos'è il danno biologico?

Il danno biologico consiste in una lesione delle condizioni fisiche e psichiche che incida negativamente sulla vita di relazione dell'infortunato. Il danno biologico verificatosi precedentemente al **25.07.2000** è a carico del datore di lavoro quando l'infortunio o la malattia professionale sono imputabili ad una violazione delle norme relative alla sicurezza del lavoro.

Ad esempio: Ammettiamo che il lavoratore si ferisca ad un ginocchio in modo da non poter più esercitare attività sportiva; gli dovrà essere risarcito, in qualche modo, anche tale danno e non soltanto il danno consistente nella ridotta capacità di lavorare come in precedenza.

Ci sono dei casi in cui il datore di lavoro deve risarcire l'intero danno subito dal lavoratore (anche quello che normalmente è a carico dell'I.N.A.I.L.)?

Sì, quando l'infortunio si verifica in quanto il datore di lavoro non ha adottato le misure di sicurezza previste dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Qualora il lavoratore abbia delle colpe in relazione all'infortunio viene meno il suo diritto alla rendita I.N.A.I.L.?



No; il lavoratore ha diritto alla rendita I.N.A.I.L. anche se l'incidento si sia **verificato a causa della sua negligenza**, imprudenza o trascuratezza (ad esempio: non abbia voluto indossare i sistemi di protezione, come caschi, scarponi rinforzati o altro, di cui il datore di lavoro lo abbia dotato).

Attenzione, però! Il lavoratore che abbia, invece, volontariamente causato l'incidento (magari al solo scopo di garantirsi una rendita a carico dell' I.N.A.I.L.) non avrà diritto a percepire alcunché.

Infortunio in itinere

Cos'è l'infortunio in itinere?

È l'incidento capitato al lavoratore mentre si sta recando sul luogo di lavoro o mentre sta ritornando a casa subito dopo la fine del lavoro.

È considerato infortunio in itinere anche quello che avviene durante gli spostamenti tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti, quando non sia presente un servizio mensa aziendale **[2]**.

Quando l' I.N.A.I.L. deve indennizzare l'infortunio in itinere?

L'incidento deve essersi verificato nel tratto di strada che collega il posto di lavoro con l'abitazione del lavoratore o col luogo nel quale quest'ultimo consuma abitualmente i pasti. Il lavoratore non ha diritto all'indennizzo se effettua deviazioni non necessarie e comunque non motivate da esigenze lavorative o cause di forza maggiore.

L'indennizzo è sicuramente dovuto quando il lavoratore, per i suoi spostamenti, si serva di mezzi pubblici. Ma spetta anche nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto privati quando manchino mezzi pubblici, o - nel caso in cui ve ne siano - non consentano il puntuale rispetto degli orari di lavoro, oppure risultino eccessivamente disagiati, in termini di tempo e distanza dell'abitazione, per il lavoratore **[3]**.

L'indennizzo in questione non può essere riconosciuto al lavoratore che abbia guidato senza patente o sotto l'effetto di alcolici o droghe.



LA MALATTIA PROFESSIONALE

Quando è indennizzabile la malattia professionale?

Sono sicuramente indennizzabili le malattie professionali previste da una tabella approvata ogni tre anni con Decreto del Presidente della Repubblica. Il lavoratore può ottenere l'indennizzo anche in relazione a malattia non inclusa in detta tabella se riesce a provare che essa si è sviluppata a causa delle prestazioni lavorative svolte **[4]**.

Chi paga il lavoratore durante l'infortunio o la malattia professionale?

Dal 1° al 3° giorno il lavoratore viene pagato dal proprio datore di lavoro e percepisce il 100% della retribuzione, per quanto concerne il 1° giorno, e il 60%, per quanto concerne i successivi due giorni.

Dal 4° al 90° giorno l'I.N.A.I.L. corrisponde al lavoratore il 60% della retribuzione media percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti all'infortunio; dal 91° giorno in poi l'I.N.A.I.L. corrisponde al lavoratore il 75% della retribuzione.

In quali casi il lavoratore ha diritto a una rendita?

Il lavoratore ha diritto a una rendita se l'infortunio o la malattia professionale gli abbia determinato un'inabilità permanente di grado superiore al 16%.

In caso di inabilità permanente ricompresa tra il 6 e il 15% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo *una tantum* a titolo di danno biologico.

Cosa succede in caso d'infortunio mortale sul lavoro?

In tal caso ad alcuni parenti stretti del lavoratore defunto è dovuta una rendita. I



parenti a cui spetta la predetta rendita sono:

- - il coniuge del defunto nell'infortunio (in misura pari al 50% della retribuzione);
- - i figli del lavoratore defunto (20% della retribuzione);
- - gli ascendenti che erano a carico del defunto (20%);
- - e, soltanto qualora manchino sia il coniuge che i figli, i fratelli del defunto (20%).

Note:

[1] D.lgs. n. 38 del 23.2.2000.

[2] Art.12 D.lgs. 38 del 2000; art.2 DPR n.1124 del 1965.

[3] Cass. sent. n.12891 del 28.9.2000.

[4] C. Cost. sent. n.179/1988.